



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

COPIA

Registro Generale n. 17

DECRETO DEL SINDACO N. 16 DEL 28-09-2019

Oggetto: TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA SEDE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA (CLASSE III) COSTITUITA DAI COMUNI DI SARNANO, CAMPOROTONDO DI FIASTRONE, CESSAPALOMBO E RIPE SAN GINESIO.

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di settembre nella residenza municipale,

IL SINDACO

VISTO l'art. 97, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, secondo cui *“Il Comune e la Provincia hanno un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98”*;

VISTO l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, secondo cui *“I Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'Agenzia”*;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Sarnano n. 40 del 19.09.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto *“Rinnovo della forma associata del Servizio di Segreteria Comunale. Approvazione Convenzione fra i Comuni di Sarnano (Ente Capofila), Camporotondo di Fiastione, Cessapalombo e Ripe San Ginesio.”*;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Camporotondo di Fiastione n. 32 del 27.09.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto *“Rinnovo della forma associata del Servizio di Segreteria Comunale. Approvazione Convenzione fra i Comuni di Sarnano (Ente Capofila), Camporotondo di Fiastione, Cessapalombo e Ripe San Ginesio.”*;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Cessapalombo n. 34 del 25.09.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto *“Rinnovo della forma associata*

del Servizio di Segreteria Comunale. Approvazione Convenzione fra i Comuni di Sarnano (Ente Capofila), Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo e Ripe San Ginesio.”;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Ripe San Ginesio n. 40 del 21.09.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto *“Rinnovo della forma associata del Servizio di Segreteria Comunale. Approvazione Convenzione fra i Comuni di Sarnano (Ente Capofila), Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo e Ripe San Ginesio.”;*

DATO ATTO CHE la Convenzione di Segreteria Comunale, il cui testo risulta allegato alle sopra richiamate Deliberazioni Consiliari, è stata sottoscritta digitalmente dai Sindaci dei Comuni Convenzionati in data 28.09.2019;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 15 del 28.09.2019, a firma del Sindaco del Comune di Sarnano, avente per oggetto la nomina, con decorrenza dal giorno 01.10.2019, della Dott.ssa Giuliana Serafini, iscritta all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Regione Marche – Fascia “B”, quale Segretario Comunale titolare della sede di Segreteria Comunale convenzionata dei Comuni di Sarnano (Ente Capofila) (MC), Camporotondo di Fiastrone (MC), Cessapalombo (MC) e Ripe San Ginesio (MC), a seguito del Decreto di assegnazione Prot. n. 0105379 del 30.09.2019, adottato dalla Prefettura – UTG di Ancona, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale Marche;

RICHIAMATA la Nota prot. n. 485-E del 24.03.2015 con la quale il Ministero dell'Interno/Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali - provvedendo ad una revisione del criterio classificatorio delle convenzioni di segreteria a suo tempo definito dal Consiglio Nazionale di Amministrazione della soppressa Agenzia – ha chiarito che *“in ogni ipotesi di convenzionamento, la retribuzione di posizione del “segretario convenzionato” dovrà risultare corrispondente a quella prevista, dalla contrattazione collettiva, per il comune c.d. capofila, il quale, nell’ambito della convenzione, procede alla nomina del segretario”*. La **retribuzione di posizione** dei Segretari Comunali in convenzione va pertanto parametrata sulla fascia demografica del Comune capofila. Per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, avendo il Comune di Sarnano una popolazione compresa tra i 3001 ed i 10000 abitanti, la retribuzione di posizione in godimento del Segretario Comunale, Fascia Professionale B, Dott.ssa Giuliana Serafini, in base all’art. 3, comma 6, del CCNL di categoria siglato il 01.03.2011, ammonta ad **euro 7.837,59**;

RICHIAMATO l’art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, che disciplina l’istituto della **maggiorazione della retribuzione di posizione**, stabilendo che gli enti, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere al Segretario Comunale una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento. La suddetta disposizione contrattuale ha demandato alla contrattazione decentrata integrativa nazionale la fissazione di condizioni, criteri e parametri per la definizione della predetta maggiorazione;

RICHIAMATO l’art. 1 del Contratto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali - Accordo n. 2 sottoscritto il 22 dicembre 2003 secondo cui, ricorrendo le condizioni soggettive ed oggettive di cui all’allegato A al suddetto Accordo n. 2, la maggiorazione della retribuzione di posizione di cui al citato art.41, comma 4, del CCNL del 16 maggio 2001, non può essere superiore al **50%** della retribuzione di posizione in

godimento;

CONSIDERATO che l'incarico del Segretario Generale, Dott.ssa Giuliana Serafini, presso i quattro Enti convenzionati è caratterizzato:

- dalle seguenti condizioni oggettive di cui all'allegato "A" al Contratto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali - Accordo n. 2 sottoscritto il 22 dicembre 2003:

- responsabilità complessiva e di coordinamento per le fasi attuative delle linee di indirizzo degli organi;
- complessità in tema di coordinamento e di sovrintendenza dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- presenza di particolari uffici e di particolari forme di gestione dei servizi;
- sedi di montagna, carenza di organico e grave situazione di emergenza a seguito del sisma del 2016;
- sostituzione in caso di assenza o impedimento dei Responsabili dei Servizi;

- dalle seguenti condizioni soggettive di cui all'allegato "A" al Contratto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali - Accordo n.2 sottoscritto il 22 dicembre 2003:

- assistenza giuridico-amministrativa mediante consulenza fornita ai responsabili dei Servizi;
- elevato grado di collaborazione nei confronti degli organi dell'ente;
- complessità e rilevanza dell'attività rogatoria;
- funzioni aggiuntive conferite dal capo dell'amministrazione o dallo Statuto o dai Regolamenti;
- responsabilità della cura dell'attuazione dei provvedimenti;
- responsabilità dell'istruttoria delle deliberazioni;
- Presidente e/o componente di Commissioni di gara e di concorso reso "ratione officii";
- presidenza dell'Ufficio pratiche disciplinari;
- partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica;
- funzioni di raccordo tra l'ente e l'organo di valutazione;
- incarichi di Responsabile di Servizio.;

CONSIDERATO, inoltre,

- che in attuazione delle rilevanti innovazioni introdotte in materia di controlli interni dall'art. 3 del Decreto legge n. 174/2012, convertito nella legge 213/2012, al Segretario comunale è stata affidata la direzione del controllo successive di regolarità amministrativa;
- al Segretario Comunale sono stati conferiti importanti funzioni in materia di prevenzione della corruzione;
- lo stesso è deputato alla predisposizione del piano triennale anticorruzione previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e alla verifica in ordine alla concreta attuazione del piano nonché individuate quale responsabile della "trasparenza";

RITENUTO di dovere attribuire - in considerazione delle funzioni aggiuntive di cui sopra e della loro rilevanza presso ciascuno degli enti convenzionati - al Segretario Generale, Dott.ssa Giuliana Serafini, la maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all'art.41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001 nella **misura massima del 50%**;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 7, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, sottoscritto il 01.03.2011, secondo cui ai fini del calcolo della maggiorazione della retribuzione di posizione e del galleggiamento occorre fare riferimento all'importo della retribuzione di posizione, come definito dall'art.3, comma 2, del CCNL di categoria sottoscritto il 16 maggio 2001. Per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, avendo il Comune di Sarnano una popolazione compresa tra i 3001 ed i 10000 abitanti, la retribuzione di posizione da prendere come termine di riferimento, in base all'art.3, comma 2, del CCNL di categoria siglato il 16 maggio 2001 e valido sino al 2009, ammonta(va) ad euro 10.845,60 annui lordi per 13 mensilità;

RITENUTO di fissare, sulla scorta delle suesposte considerazioni, la **maggiorazione della retribuzione di posizione** da corrispondere al Segretario Generale, Dott.ssa Giuliana Serafini, in misura pari ad **euro 5.422,80** annui lordi per 13 mensilità (50% di euro 10.845,60);

RICHIAMATO l'art. 41, comma 5, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, che disciplina l'istituto del **c.d. galleggiamento**, stabilendo che *“gli enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa”*;

RICHIAMATA la risposta al Quesito AGES del 04.04.2011, secondo cui *“in caso di convenzione l'istituto del galleggiamento può essere applicato esclusivamente qualora il funzionario, ovvero il dirigente, che percepisce una retribuzione di posizione maggiore di quella erogata al Segretario della medesima convenzione, sia in servizio presso uno dei Comuni che hanno sottoscritto il patto convenzionale”*;

PRESO ATTO che presso il Comune di Sarnano prestano servizio n. 2 dipendenti Titolari di P.O., la cui retribuzione di posizione, risulta complessivamente fissata in euro 12.500,00. Giova al riguardo evidenziare che, secondo il parere SEG16 dell'ARAN, la retribuzione di posizione del dirigente o del titolare di posizione organizzativa, cui fa riferimento l'art.41, comma 5, del CCNL 16 maggio 2001 *“deve considerarsi la più elevata effettivamente corrisposta nell'Ente e non la massima teorica”*. Come chiarito nel parere SEG15 dell'ARAN, la retribuzione di posizione *“stabilita”* di cui parla il citato art.41, comma 5, deve essere intesa pertanto come retribuzione di posizione *“percepita”*;

VISTO l'art. 4, comma 26, della Legge 183/2011 (Legge di Stabilità per il 2012), secondo cui *“Il meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall'art.41, comma 5, del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei Segretari comunali e Provinciali del 16 maggio 2001, per il quadriennio normativo 1998 -2001 e per il biennio economico 1998-1999 si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo art.41”*. Il legislatore ha pertanto avallato l'interpretazione sostenuta dall'ARAN (Nota prot. 7124 del 3 agosto 2006) e dal MEF-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (Nota prot. 100976 del 3 settembre 2008), secondo cui bisogna applicare prima l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione e poi valutare se vi sia ancora margine per computare il galleggiamento. Quest'ultimo, pertanto, deve essere applicato in via eventuale, residuale, al fine di colmare l'eventuale differenza

negativa residua della retribuzione di posizione del Segretario Comunale con quella più elevata del Dirigente o Titolare P.O in servizio;

VERIFICATO quanto sopra e ritenuto non sussistere le condizioni per attribuire al Segretario Generale, Dott.ssa Giuliana Serafini, alcuna somma a titolo di galleggiamento di cui all'art.41, comma 5, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001;

CHIARITO che al Segretario Generale, Dott.ssa Giuliana Serafini, in quanto titolare di una sede di segreteria convenzionata, spetta anche, ai sensi dell'art.45 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, la **retribuzione aggiuntiva per convenzionamento**, pari al 25% dello stipendio in godimento, composto dalle voci retributive contemplate dalle lett. da a) ad e) dell'art.37 del medesimo CCNL;

CHIARITO che oltre al tabellare ed alla retribuzione di posizione, anche la maggiorazione della retribuzione di posizione, in quanto emolumento avente la stessa natura della retribuzione di posizione, ai sensi del sopra citato art.37 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, va computato ai fini della determinazione della retribuzione aggiuntiva spettante al Segretario titolare di segreteria convenzionata (Cfr. Nota ARAN prot. 2283/06 del 06.03.2006). La retribuzione aggiuntiva per sede convenzionata, spettante al Segretario Generale, Dott.ssa Giuliana Serafini, è pari a euro 13.527,72 annui lordi per 13 mensilità;

PRESO ATTO che spettano al Capo dell'Amministrazione le attribuzioni in ordine agli istituti contrattuali connessi al rapporto di lavoro del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R.04.12.1997 n.465, avente per oggetto *“Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n.127”*.

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di dare atto che lo stipendio tabellare, comprensivo della 13^a mensilità, spettante del Segretario Generale, Fascia Professionale B, Dott.ssa Giuliana Serafini, titolare della sede convenzionata di segreteria (Classe III) tra i Comuni di Sarnano, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo e Ripe San Ginesio con decorrenza dal 01.10.2019, ammonta - ai sensi del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 1° marzo 2011 - ad **euro 43.310,93** annui lordi;

2. Di dare atto che – in ottemperanza a quanto chiarito dal Ministero dell'Interno/Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali con Nota prot. n.485-E del 24.03.2015 - la retribuzione di posizione in godimento del Segretario Generale, Fascia Professionale B, Dott.ssa Giuliana Serafini, titolare della sede convenzionata di segreteria (Classe III) tra i Comuni di Sarnano, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo e Ripe San Ginesio, ammonta ad **euro 7.837,59** annui lordi per 13 mensilità;

3. Di maggiorare con decorrenza dal 01.10.2019 – ai sensi dell'art.41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001 - la retribuzione di

posizione in godimento da parte del Segretario Generale Titolare, Dott.ssa Giuliana Serafini, fissandola in **euro 5.422,80** annui lordi per 13 mensilità;

4. Di dare atto che - ai sensi dell'art.45 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001 - la retribuzione aggiuntiva per sedi convenzione, pari al 25% dello stipendio in godimento, composto dalle voci retributive contemplate dalle lett. da a) ad e) dell'art.37 del medesimo CCNL, è pari a euro 13.527,72 annui lordi per 13 mensilità;

5. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi ed in modo permanente nella competente sottosezione della sezione Amministrazione Trasparente;

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni di Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo e Ripe San Ginesio per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

7. Di dare atto che alla liquidazione dell'indennità di risultato di cui all'art. 42 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, ciascun Sindaco dei Comuni convenzionati procederà autonomamente, previa compilazione della scheda di valutazione;

8. Di dare atto che - ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 – sul presente Decreto è apposta l'attestazione di copertura finanziaria;

9. Di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria il compimento di tutti gli atti necessari a dare esecuzione al presente atto.

Dalla Residenza Municipale, 28.09.2019

Il Sindaco
Luca Piergentili

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

ATTESTA

la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente provvedimento, che pertanto, in data odierna, diviene esecutivo.

Dalla Residenza Municipale, 28.09.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Emanuele Crisostomi

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Luca Piergentili

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del sueseso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-10-2019 al 17-10-2019

Lì 02-10-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

Copia conforme all'originale.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giuliana Serafini